

## INTRODUZIONE

Il presente scritto trae origine dalle preziose sollecitazioni emerse nel corso di una (apparentemente) ordinaria udienza presso la Suprema Corte di Cassazione, presieduta dal mio Magistrato affidatario, quando il periodo di tirocinio professionale stava ormai volgendo al termine. Per la verità, le avvincenti argomentazioni e controargomentazioni introdotte durante quell'udienza hanno fatto sì che gli spunti di riflessione gelosamente raccolti in quella sede riecheggiassero nella mia mente ben oltre la chiusura del tirocinio, costituendo l'oggetto privilegiato di costanti tentativi di (ri)elaborazione, confluiti proprio in questo lavoro.

All'udienza, dedicata in larga parte al diritto della proprietà intellettuale, presero parte veri e propri Maestri della materia, abilmente impegnati in un acceso confronto per l'individuazione della migliore lente sotto la quale procedere all'interpretazione delle norme concretamente rilevanti. Tralasciando il fascino, oltre che l'onore, di osservare taluni insigni protagonisti della cd. *law in the book* destreggiarsi sapientemente anche nella dialettica processuale, nell'intento di persuadere l'organo giudicante depositario della funzione nomofilattica ad accogliere la propria prospettiva di *law in the action*, non posso non ricordare, tra le composite questioni trattate, quelle specifiche controversie il cui comune denominatore poteva individuarsi nell'esatta determinazione – e delimitazione – del concetto di creatività giuridica nel diritto d'autore, al fine di accertare la legittimità dell'altrui sfruttamento.

Le maggiori difficoltà ermeneutiche erano ascrivibili essenzialmente all'atipicità delle creazioni intellettuali venute in rilievo, che riflettevano la singolarità delle forme espressive dell'idea di cui veniva invocata la tutela autoriale, portando uno dei difensori dell'accusato plagiatario a denunciare a gran voce l'«insostenibilità delle recenti derive della creatività nel diritto d'autore», in particolare ponendo l'accento sul rischio di snaturare i tratti originari della materia per effetto della smisurata espansione delle opere ritenute meritevoli dell'ambito *ius excludendi alios*. Una delle principali cause dell'estensione stigmatizzata dall'illustre Studioso sarebbe rintracciabile nel successo di un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>1</sup> tendente alla minimizzazione del

---

<sup>1</sup> *In primis*, Cass., sez. I, 2 dicembre 1993, n. 11953, con nota di M. FABIANI, *Sul "mini-*

cd. gradiente minimo di creatività necessario affinché un lavoro dell'intelletto possa elevarsi ad opera dell'ingegno, ai sensi degli artt. 1 della l. del 22 aprile 1941, n. 633<sup>2</sup> (legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, di seguito l.d.a.) e 2575, c.c.<sup>3</sup>.

Effettivamente, l'apertura di alcune breccie nel recinto esclusivo delle *oeuvres de l'esprit* potrebbe far presagire l'affermarsi di una tendenza giurisprudenziale abbastanza indulgente, complice l'incalzante capacità persuasiva dei difensori dei pretesi produttori creativi. Al progressivo dilatarsi dell'oggetto del diritto d'autore non sembra esser seguito alcun rilevante temperamento da parte dei Giudici di merito e di legittimità, i quali, lungi dall'adottare apposite "manovre di otturazione", hanno continuato ad ampliare le maglie della tutela autoriale in favore di svariate forme espressive sino ad allora inedite.

In proposito, vale la pena di ricordare che per decine di anni il tradizionale campo di applicazione del diritto d'autore – continentale e d'oltreoceano – corrispondeva alle creazioni dell'intelletto artistico-culturali, essendovi annoverate in particolare le opere letterarie, le sculture, i dipinti, le composizioni musicali, «le opere adatte al pubblico spettacolo» ed anche gli insegnamenti

---

*mum*” di creatività richiesto per la protezione di testi commentati, in *Dir. aut.*, IV, 1994, 593 ss., secondo cui «In materia di diritto di autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge n. 633 del 1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia [...]» [corsivo mio]. A seguire, cfr. *ex multis* Cass., sez. I, 10 marzo 1994, n. 2345, con nota di E. GIACOBBE, *Creatività e compiutezza nella rielaborazione delle opere dell'ingegno*, in *Corr. giur.*, VII, 1994, 862 ss.; Cass., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089, con commento di G. DALLE VEDOVE, L. CHIAVEGATTI, *Dilemmi in ordine alla tutela delle opere fotografiche*, in *Riv. dir. ind.*, VI, 2005, 491 ss.; Cass., sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20925, annotata da G. BONELLI, *Contraffazione e rielaborazione non autorizzata*, in *Dir. ind.*, III, 2006, 290 ss.; Cass., sez. I, 28 novembre 2011, n. 25173.

<sup>2</sup> Art. 1 l.d.a. «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore».

<sup>3</sup> Art. 2575, c.c. «Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». Sull'(in)opportunità di ripetere nel c.c. alcune norme in materia di diritto di autore già presenti nella l.d.a. v. per tutti A. GIANNINI, *Il diritto d'autore*, La Nuova Italia, Firenze, 1942, 23-27.

orali<sup>4</sup>. Nel corso del tempo l'oggetto della protezione è stato esteso pressoché a macchia d'olio, vuoi per effetto di misure legislative recettive dell'interesse di incentivare gli investimenti verso nuove produzioni utili figlie dello sviluppo tecnologico<sup>5</sup>, quali i programmi per elaboratore<sup>6</sup> e le banche (di) dati<sup>7</sup>, vuoi per l'affermarsi di interpretazioni giurisprudenziali estensive esortate dall'emersione di forme espressive non convenzionali in cui è fiorita la creatività umana, quali segnatamente i personaggi di fantasia<sup>8</sup>, i *format* televisivi<sup>9</sup>,

---

<sup>4</sup> Tale è l'ambito oggettivo di applicazione del diritto d'autore ricavabile dalla lettura degli artt. 2 e 3 del primo provvedimento legislativo nazionale in materia, la l. del 25 giugno 1865, n. 2337, poi sostituita dal r.d. del 5 dicembre 1925, n. 1950, al cui art. 1 stabiliva espressamente che «Sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche.

Sono considerate opere artistiche le opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche e pantomimiche, le opere di pittura, scultura e architettura; i lavori d'arte grafici e plastici, i lavori d'arte applicata all'industria, i disegni, la fotografia, e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia.

Sono considerate opere scientifiche anche i progetti di lavori d'ingegneria, quando costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici». L'apertura della norma ad ogni opera creativa *qualunque ne sia il merito o la destinazione* è stata ristretta nel successivo (e attuale) impianto normativo riguardante il diritto d'autore, contenuto nella l.d.a. e successive modifiche, in cui il perimetro di tutelabilità viene circoscritto per mezzo dell'inciso *qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*. Come ben evidenziato da illustre dottrina, la precedente dizione «apriva la porta anche alla protezione di opere trascurabili, senza merito alcuno, e destinate magari ad usi volgari, in netto contrasto con lo spirito animatore della legge, che vuol proteggere la creazione dell'ingegno e presuppone quindi almeno un modesto merito», A. GIANNINI, *Il diritto d'autore*, cit., 30. Per alcuni approfondimenti storici della disciplina autoriale cfr. in particolare G. GALTIERI, *Protezione del diritto di autore e dei diritti connessi. Legislazione interna – Convenzioni internazionali*, Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizi informazioni e proprietà intellettuale, Roma, 1980; L. MOSCATI, *Tra le carte di Antonio Scialoja avvocato e legislatore dei diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Rassegna Forense*, III-IV, 2014, 1031, ss.; ID., *Unificazione legislativa e diritto d'autore*, in P. MAFFEI, G. VARANINI (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Acheri*, IV, Firenze University Press, Firenze, 2014, 257-265.

<sup>5</sup> Per un'attenta disamina del rapporto tra diritto d'autore e nuove tecnologie che tenga conto dell'interazione tra contrastanti interessi, ideologie e politiche, proponendo una lettura originale rispetto al tradizionale paradigma che vede il diritto d'autore adeguarsi in modo passivo rispetto alle nuove questioni poste dalle costanti innovazioni tecnologiche v. O. BRACHA, *Copyright history as history of technology*, in *The WIPO Journal*, 5, I, 2013, 45-53.

<sup>6</sup> Art. 2, co. 1, n. 8), l.d.a., aggiunto ad opera dell'art. 2, d.lgs. del 29 dicembre 1979, n. 19.

<sup>7</sup> Art. 2, co. 1, n. 9), l.d.a., aggiunto ad opera dell'art. 2, d.lgs. del 6 maggio 1999, n. 169.

<sup>8</sup> Trib. Milano 8 novembre 2012, rispetto al personaggio Polly il Pollo; Trib. Bologna 2 maggio 2011, con riguardo alle note fate che si formano ad Alfea, le Winx; Trib. Milano 21 gennaio 2008, in *Riv. dir. ind.*, I-II, 2009, 117 ss., affermando la tutela di un personaggio dei fumetti Calvin & Hobbes.

<sup>9</sup> Cass., sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3817, commentata da B. TASSONE, G. BIFARELI, *La tutela del «format» in Cassazione, fra principi generali e merito dell'opera*, in *Foro it.*, III, 2011, 878 ss. Conformi, Cass., sez. I, 16 giugno 2011, n. 13249; Cass., sez. I, 13 ottobre 2011, n.

gli slogan pubblicitari<sup>10</sup>, nonché da ultimo il *concept store*<sup>11</sup>.

Di conseguenza, la ricerca di un'equilibrata soluzione rispetto ai tentativi di apertura di nuovi varchi diretti ad elevare le produzioni dell'intelletto atipiche<sup>12</sup> ad opere autoriali, del tipo di quelli verificatisi nella ricordata udienza, impone una riflessione di più ampio respiro che metta in risalto e in relazione i diversi fattori ed interessi incidenti nella valutazione della creatività di un'opera intellettuale nella prospettiva del diritto d'autore.

Tra questi, il primo elemento che viene in rilievo è senza dubbio l'*originalità* dell'opera oggetto di scrutinio. In proposito, il legislatore italiano si è volontariamente limitato a disporre che i lavori dell'ingegno sono proteggibili come opere autoriali ogniqualvolta abbiano un *carattere creativo*<sup>13</sup>. L'indeterminatezza del binomio scelto dal decisore politico depone verso la sua natura di clausola generale, considerato altresì che non vi era una soluzione normativa altrettanto soddisfacente per dominare una casistica così variegata e mutevole come quella consegnata dal diritto d'autore; sicché, si rendeva necessario ricorrere all'organo giurisdizionale affinché integrasse di volta in volta il dato positivo applicando criteri extra-legali.

Il rovescio della medaglia conseguente all'elasticità delle clausole generali risiede nella circostanza che il suo interprete navighi «senza bussola in un mare aperto a molte rotte»<sup>14</sup>. A tal riguardo, le cicliche metamorfosi che hanno interessato il diritto d'autore permetteranno di apprezzare (o disprezzare, a seconda dei punti di vista) la nutrita pluralità di rotte percorribili.

Nonostante la norma sia stata concepita per non offrire indicazioni ulteriori

---

21172; Cass., sez. I, 27 luglio 2017, n. 18633, annotata da F. TOZZI, "Format" o scatola vuota?, in *Dir. aut.*, III, 2017, 412 ss. e da F. LA ROCCA, *Brevi note in tema di format*, in *Riv. dir. ind.*, VI, 2017, 567 ss.

<sup>10</sup> Trib. Torino 11 giugno 2015, in cui si è ammessa la tutela della bozza contenente l'ideguida della reclame in quanto composta da una serie di elementi caratterizzanti quali i destinatari della comunicazione commerciale, la modalità di presentazione del prodotto, l'ambientazione, la voce narrante, lo svolgimento della storia e la battuta finale; Id., 11 giugno 2010, con riferimento allo slogan marchiato FIAT "You are. We Car".

<sup>11</sup> Cass., sez. I, 30 aprile 2020, n. 8433, su cui sia consentito richiamare i miei commenti, *Concept store e privative industriale: verso la tutela (anche) autorale come opera architettonica*, in *Riv. dir. ind.*, III, 2020, 201-218; *La multiforme protezione della proprietà intellettuale sul concept store: il caso Wycon c. Kiko*, in *Dir. & giust.*, 2020.

<sup>12</sup> Per un'accurata disamina delle forme espressive anomale su cui è discussa l'estensione della tutela autoriale, si veda diffusamente E. BONADIO, N. LUCCHI (eds.), *Non-Conventional Copyright. Do New and Atypical Works Deserve Protection?*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

<sup>13</sup> Artt. 1, l.d.a., 2575, c.c.

<sup>14</sup> A. GENTILI, *Prefazione*, in V. VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Giuffrè, Milano, 2010.

in merito a cosa debba intendersi per “carattere creativo”, può in prima battuta rilevarsi che la prassi tende a sostanziare il menzionato requisito nella valutazione di originalità del lavoro indagato.

Dunque, si pone anzitutto la seguente questione: quando un’opera dell’ingegno può reputarsi originale? *Rectius*, quando un’opera dell’ingegno può reputarsi originale ai fini del diritto d’autore? La risposta a tale quesito si dirama in almeno due direzioni che seguono rispettivamente quelli che per lungo tempo sono stati i due principali macro-filoni di pensiero in materia di diritto d’autore: da un lato, quello che possiamo definire il diritto d’autore continentale, anche indicato come *droit d’auteur*, dall’altro, il diritto d’autore d’oltremanica e d’oltreoceano, cui ci si riferisce con il termine *copyright*.

Secondo la prima corrente interpretativa, un’opera può aggettivarsi originale allorquando essa rispecchi le scelte espressive personali (alla francese, *l’empreinte de la personnalité*) del suo autore<sup>15</sup>. Diversamente, il ragionamento tradizionalmente preferito nei sistemi di *common law* era quello di ritenere soddisfatto il requisito dell’originalità ogniqualvolta la stessa rappresentasse il frutto dello *sweat of the brow* (letteralmente, il “sudore della fronte”) del suo autore, prescindendo dall’accertamento in ordine all’esistenza di un apporto stilistico soggettivo<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Per un’approfondita disamina del diritto d’autore continentale cfr. in particolare E. ROSATI (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londra, 2021; F.A. GENOVESE, G. OLIVIERI (a cura di), *Proprietà intellettuale. Segni distintivi, brevetti, diritto d’autore*, Wolters Kluwer, Milano, 2021, 900-1150; P. AUTERI, *Diritto di autore*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, R. ROMANO, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 6ª ed., Giappichelli, Torino, 2020, 623 ss.; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, 7ª ed., Wolters Kluwer, Milano, 2019, 1627 ss.; C. BERNAULT, A. LUCAS-SCHLOETTER, A. LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 5ª ed., LexisNexis, Parigi, 2017; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2015, 192 ss.; A. MUSSO, *Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna, 2008; V.M. DE SANCTIS, *La protezione delle opere dell’ingegno*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2004; M. FABIANI, *Diritto d’autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori*, Giuffrè, Milano, 2004; L. NIVARRA, *Itinerari del diritto d’autore*, Giuffrè, Milano, 2001; A.G. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell’ingegno*, Utet, Torino, 1974; G. FERRI, *Creazioni intellettuali e beni immateriali*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1968, 619-634; M. ARE, *L’oggetto del diritto d’autore*, Giuffrè, Milano, 1961; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 1960, 631 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960; E. PIOLA CASELLI, *Codice del Diritto d’autore*, Editrice torinese, Torino, 1942; ID., *Trattato del diritto d’autore e del contratto di edizione*, 2ª ed., Eugenio Margheri-Editrice torinese, Napoli-Torino, 1927.

<sup>16</sup> Un particolareggiato affresco del diritto d’autore nel *common law* è presente in C. COLSTON, J. GALLOWAY, *Modern Intellectual Property Law*, 4ª ed., Routledge, Londra, 2021; A. BROWN, S. KHERIA, J. CORNWELL, M. ILJADICA, *Contemporary Intellectual Property*, 5ª ed.,

Beninteso, le due teorie producono delle ripercussioni significative sul giudizio di creatività di un'opera dell'intelletto, l'una privilegiando la posizione (solitamente più vulnerabile) dell'autore, l'altra preferendo tutelare gli interessi dell'imprenditoria culturale al fine di incrementarne costantemente la produzione<sup>17</sup>.

Orbene, la diversa valutazione di originalità vigente nei Paesi di *civil law* e di *common law*, quand'anche si consideri il recente avvicinamento, ma anche tra Paesi e corti aderenti alla medesima filosofia giuridica<sup>18</sup>, rappresenta il

---

Oxford University Press, Oxford, 2019; W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, 9<sup>a</sup> ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2019; P. TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 9<sup>a</sup> ed., Oxford University Press, Oxford, 2019; L. BENTLY, B. SHERMAN, D. GANGJEE, P. JOHNSON, *Intellectual property law*, 5<sup>a</sup> ed., Oxford University Press, Oxford, 2018, 35-390. In merito ai profili storiografici v. R. DEAZLEY, M. KRETSCHMER, L. BENTLY, *Privilege and property. Essays on the History of Copyright*, OpenBook Publishers, Cambridge, 2010. Per un taglio maggiormente pragmatico si richiama R.B. RICH, *The "Art" of Copyright: A Practitioner's Perspective*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, II, 2018, 189-211.

<sup>17</sup> Per una lettura in chiave comparatistica dei due sistemi di diritto d'autore si rinvia a L. MOSCATI, *Diritti d'autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law*, Giuffrè, Milano, 2020; ID., *Tra "copyright" e "droit d'auteur". Origine e sviluppo della proprietà intellettuale in Europa*, Satura, Napoli, 2013; U. IZZO, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Carocci, Roma, 2010; A. STROWEL, *Droit d'auteur et copyright: divergences et convergences*, Bruylant, Bruxelles-Parigi, 1993.

<sup>18</sup> La spinosa questione relativa al cd. gradiente minimo di originalità necessario affinché un lavoro dell'intelletto possa qualificarsi come opera dell'ingegno ha fatto scorrere straripanti fiumi d'inchiostro. Tra le eloquenti testimonianze dottrinali, dal lato del diritto d'autore continentale, si vedano J. BENAERAF, M.V. BARTHEZ, *La preuve de l'originalité*, Studio commissionato dal Conseil supérieur de la Propriété littéraire et artistique, Parigi, 2020; G. CASABURI, *In tema di creatività dell'opera*, in *Foro it.*, X, 2018, 3124-3126; A. RAMALHO, *Originality redux: an analysis of the originality requirement in AI-generated works*, in *AIDA*, 2018, 23-41; E. ROSATI, *Why originality in copyright is not and should not be a meaningless requirement*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 13, VIII, 2018, 597-598; G. CASABURI, *Originalità, creatività, elaborazione creativa, citazione e plagio: profili evolutivi*, in *Foro it.*, XII, 2017, 3779-3789; T. MARGONI, *The harmonisation of EU copyright law: the originality standard*, in M. PERRY (ed.), *Global Governance of Intellectual Property in the 21st Century. Reflecting Policy Through Change*, Springer, Armidale, 2016, 85-106; P. FABBIO, *Opere protette e requisiti di tutela nel diritto d'autore UE*, in *AIDA*, 2016, 281-308; V.L. BENABOU, *Originalité? Vous avez dit originalités?*, in *LEGICOM*, vol. 53, II, 5-15; M. VAN GOMPEL, *Creativity, Autonomy and Personal Touch. A Critical Appraisal of the CJEU's Originality Test for Copyright*, in M. VAN EECHOUDE (ed.), *The Work of Authorship*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014, 95-144; A. QUAEDEVLIIEG, *The tripod of originality and the concept of work in Dutch and European copyright*, in *GRUR International*, vol. 63, XII, 2014, 1105-1111; E. ROSATI, *Originality in EU copyright: full harmonization through case law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013; S. VAN GOMPEL, E.L. AVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: an Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of Other Criteria than Originality*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, vol. 236, 2013, 100 ss.; ID., *On the Prospects of Raising the Orig-*

---

inality Requirement in Copyright Law: Perspectives from the Humanities, in *Journal of the Copyright Society of the USA*, vol. 60, 2013, 387 ss.; M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011; R. CASAS VALLÉS, *The Requirement of Originality*, in E. DERCLAYE (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2009, 102-132; C. HANDIG, *The Copyright Term "Work": European Harmonisation at an Unknown Level*, in *International Review of Copyright and Competition Law*, vol. 40, VI, 2009, 665-685; M. FABIANI, *Sul "minimum" di creatività richiesto per la protezione di testi commentati*, cit.; ID., *Creatività e diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, IV, 1998, 600-604; H. LADDIE, *Copyright: Over-Strength, Over-Regulated, Over-Rated*, in *European Intellectual Property Review*, vol. 18, V, 1996, 253 ss.; R.G. SCHRICKER, *Farewell to the «Level of Creativity» in German Copyright Law?*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 1995, vol. 26, I, 41-48; T. DREIER, G. KARNELL, *Originality of the Copyrighted Work: A European Perspective*, in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, vol. 39, 1992, 289-302; V.M. DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971; L. SORDELLI, *L'opera dell'ingegno: interpretazione, riproduzione meccanica e diffusione sonora*, Giuffrè, Milano, 1954; A. ELSTER, *Delimitazione del concetto di opera tutelabile dal diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 1936, 307-327. Con riguardo all'originalità nei sistemi di common law cfr. C. WELDON, *The de minimis requirement as a safety valve: copyright, creativity, and the sample of sound recordings*, in *New York University Law Review*, IV, 2017, 1261-1305; L. DEMING, *Of originality: originality in English copyright law: past and present*, in *European Intellectual Property Review*, vol. 36, VI, 2014, 376-389; A. RAHMATIAN, *Originality in UK Copyright Law: The Old "Skill and Labour" Doctrine under Pressure*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 44, I, 2013, 4-34; K. HARIANI, A. HARIANI, *Analysing originality in copyright law. Transcending jurisdictional disparity*, in *The Intellectual Property Law Review*, vol. 51, III, 2011, 491-510; E. ROSATI, *Originality in a work, or work of originality: the effects of the Infopaq decision*, in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, vol. 58, 2011, 795 ss.; J.S. MILLER, *Hoisting Originality*, in *Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper no. 4*, 2009; D.S. KARJALA, *Copyright and Creativity*, in *UCLA Entertainment Law Review*, vol. 15, II, 2008, 169-202; C.J. CRAIG, *The evolution of originality in Canadian copyright law: authorship, reward and the public interest*, in *Ottawa Law & Technology Journal*, vol. 2, II, 2005; L. ZIMMERMAN, *It's an Original!(!): In Pursuit of Copyright's Elusive Essence*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, vol. 28, II, 2005, 187 ss.; D.J. GERVAIS, *The compatibility of the skill and labour originality standard with the Berne Convention and the TRIPs Agreement*, in *European Intellectual Property Review*, vol. 26, II, 2004, 75-80; S. CHENG-LIM, *The originality debate in copyright law – the Canadian perspective*, in *Cambridge Law Journal*, vol. 63, II, 2004, 294-297; D.J. GERVAIS, *Feist goes global: A comparative analysis of the notion of originality in copyright law*, in *Journal of the Copyright Society of the USA*, vol. 49, 2002, 973 ss.; D. NIMMER, E.S. DRONE, *Copyright In The Dead Sea Scrolls: Authorship And Originality*, in *Houston Law Review*, vol. 38, I, 2001, 96 ss.; J. REYBLAT, *Is Originality In Copyright Law A "Question Of Law" Or A "Question Of Fact?" : The Fact Solution*, in *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, vol. 17, 1999, 181 ss.; L. GARY, *In defence of originality*, in *Entertainment Law Review*, VII, I, 1996, 21-26; H.B. ABRAMS, *Originality and Creativity in Copyright Law*, in *Law and Contemporary Problems*, vol. 55, II, 1992, 3-44; S. RICKETSON, *The Concept of Originality in Anglo-Australian Copyright Law*, in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, vol. 9, II, 1991, 265-288. Un taglio comparatistico è fornito in I. GUPTA (ed.), *Handbook on Originality in Copyright*, Springer, Singapore, 2023; A. CEKANAVICIUS, L. R. FISHMAN, *Comparing concepts of originality in EU, Lithuanian and US law: photographs, new clips, databases, plot lines, tv formats, and other new uses of copyright works*, in *Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, 80-109; F.E.

primo fattore determinante la nebulosità del(le derive del)la creatività nel diritto d'autore. Invero, la soggettiva declinazione del requisito di originalità si riflette sulla delimitazione delle frontiere del diritto d'autore<sup>19</sup> ed aumenta il tasso di arbitrarietà delle pronunce giurisprudenziali; il che risulta foriero di possibili discriminazioni tra gli autori parimenti o diversamente creativi operanti in Paesi – se non in tribunali – con approcci valutativi eterogenei, in spregio alla certezza del diritto e al divieto di discriminazione, di cui all'art. 2 del Trattato sull'UE (TUE)<sup>20</sup>, nonché al principio di eguaglianza sostanziale cristallizzato, come noto, all'art. 3, co. 2, Cost., ove si preferisca volgere l'attenzione alle fonti domestiche.

Dal quadro così tracciato prende forma la prima linea di indagine di questa ricerca, rappresentata dall'esigenza di far luce sull'opportunità di una piena armonizzazione a livello internazionale, o quantomeno europeo, della nozione giuridica di originalità e del corrispondente standard minimo necessario per attribuire ad una produzione intellettuale l'ambito carattere creativo.

In secondo luogo, occorre dar conto che l'evoluzione tecnologica, in quanto abitualmente vettrice di forme espressive pionieristiche, ha costantemente influenzato il diritto d'autore<sup>21</sup>, spesso nella direzione cd. *disrupti-*

---

JUDGE, D.J. GERVAIS, *Of Silos and Constellations: Comparing Notions of Originality in Copyright Law*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, vol. 27, 2010; E. ROSATI, *Originality in US and UK copyright experiences as a springboard for an EU-wide reform debate*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 41, V, 2010, 524-543; J.C. GINSBURG, *A Tale of Two Copyrights: Literary Property in Revolutionary France and America*, in *Tulane Law Review*, vol. 64, V, 1990, 991 ss.

<sup>19</sup> P. GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, 7<sup>a</sup> ed., PUF, Parigi, 2010, 49.

<sup>20</sup> Trattato sull'UE, versione consolidata come modificata dall'art. 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla l. del 2 agosto 2008, n. 130.

<sup>21</sup> Sulle alterazioni che l'innovazione tendenzialmente provoca sugli equilibri normativi nell'ambito della proprietà intellettuale, generando incertezza e, per certi versi, paura, si richiama lo stimolante scritto di R. ROMANO, *Innovazione, rischio e «giusto equilibrio» nel divenire della proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. civ.*, III, 2015, 532-553. Si vedano anche le preziose riflessioni espresse da M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 68-70, secondo cui l'equilibrio tra autori, produttori e collettività, nella dialettica tra libertà di circolazione delle idee e delle informazioni e l'incentivo proprietario alla creazione di nuove forme idonee ad esprimerle, sia influenzato da due variabili indipendenti, quella tecnologica e quella politica, le quali ricalibrano ciclicamente le regole del gioco con soluzioni più favorevoli all'uno o all'altro interesse. Per più ampie considerazioni sistemiche sulle traiettorie di evoluzione del diritto d'autore nell'economia digitale si rinvia a D.J. GERVAIS, *(Re)structuring copyright: A comprehensive path to international copyright reform*, Edgar Elgar, Cheltenham, 2017; S. FRANKEL, D.J. GERVAIS, *The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014. In via più generale, sul rapporto tra proprietà intellettuale e tecnologie dell'informazione v. M.L. MONTAGNANI, *The Interface Between Intellectual Property and Information Technology Law* in I. CALBOLI, M.L. MONTAGNANI (eds.), *Handbook of Intellectual Property Research: Lenses, Methods, and Perspectives*, Oxford University Press, Oxford, 2021, 149-162.

ve di ampliarne il suo oggetto e le connesse modalità di sfruttamento economico<sup>22</sup>.

È sicuramente vero che, da un lato, alcune creazioni all'avanguardia – rispetto ai loro tempi – come le fotografie, le opere cinematografiche e le opere audiovisive in senso lato, nonostante abbiano incrementato il novero delle opere autoriali, non siano risultate portatrici di ardue rivoluzioni interpretative, almeno sotto il profilo dell'architettura tradizionale del diritto d'autore e sotto quello dell'esame del carattere creativo, atteggiandosi quest'ultimo secondo il consueto standard valutativo all'uopo riadattato.

D'altro canto, non può del pari negarsi che l'aggiunta all'arricchito catalogo (esemplificativo) di cui all'art. 2, l.d.a. delle creazioni innovative più moderne, frutto dell'era digitale<sup>23</sup>, quali in particolare i programmi per elaboratore<sup>24</sup> e le banche dati<sup>25</sup>, abbia messo in discussione i tratti strutturali del diritto

---

<sup>22</sup> Il ruolo dirompente dell'evoluzione tecnologica sul diritto d'autore si apprezza nelle innovative modalità di produzione, distribuzione e consumo delle opere dell'ingegno. Come già rimarcato in un mio precedente scritto, *Towards the EU Directive on copyright in the Digital Single Market: From the hosting provider liability in the RTI/Yahoo case to its critical implementation in Italy*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 15, X, 2020, 823-828, a ciascuna fase di sviluppo industriale – a partire dalla stampa a caratteri mobili, alle fotocopiatrici, ai computer – corrisponde un riadattamento ciclico del diritto d'autore per ribilanciare gli interessi in campo (v. *infra* § 1). Nello stesso modo, tale operazione è richiesta rispetto alle più recenti innovazioni industriali, quali l'intelligenza artificiale e i Big Data (v. *infra* Capitolo II). Sull'impatto dirompente delle nuove tecnologie nel settore dell'arte e nei corrispondenti aspetti di diritto d'autore v. in particolare M. STERPI, *Art Disruption: Art and Technology in the Twenty-first Century*, in L.M. KAYE, H.N. SPIEGLER (eds.), *The Art Law Review*, 2<sup>a</sup> ed., Law Business Research, Londra, 2021, 27-37; B. WERBIN, *Application of Copyright to Art*, *ivi*, 38-46.

<sup>23</sup> Battezzate sagacemente come opere della «letteratura industriale» da J.H. REICHMAN, *Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*, in K. ALTES, E.J. DOMMERING, P.B. HUGENHOLTZ, J.J.C. KABEL (eds.), *Information Law towards the 21st Century*, Kluwer Law International, Deventer-Boston, 1992, 325 ss. Sull'argomento si richiama altresì la minuziosa ricerca elaborata da C. DI COCCO, E. PELINO, A.M. RICCI (a cura di), *Il diritto d'autore nella società dell'information technology: software, database, multimedia*, Gedit, Bologna, 2005.

<sup>24</sup> Per alcune interessanti valutazioni conseguenti all'introduzione dell'impianto normativo europeo e nazionale a tutela dei *software*, cfr. in particolare M. FARINA, *Elementi di diritto dell'informatica*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, 1-78; G. GHIDINI, E. AREZZO, *Dynamic competition in software development*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. 3, IV, 2013, 287 ss.; E. AREZZO, *Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di una dicotomia normativa*, Giuffrè, Milano, 2012; A.M. GAMBINO, *L'innovazione informatica tra brevettazione e diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, II, 2010, 147 ss.; M. BERTANI, *La tutela del software nell'Unione Europea*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, II, 2007; G. FLORIDIA, *La brevettabilità del software in Italia e in Europa*, in *Dir. ind.*, V, 2004, 421 ss.; C. STRIPPOLI, *La tutela giuridica del software: l'ordinamento giuridico italiano e statunitense a confronto*, in *Giust. civ.*, VII-VIII, 2004, 389 ss.; R. ARISTA, *Una protezione giuridica ad hoc per il software: le "disposizioni-tipo" dell'OMPI*, in *Dir. ind.*, IV, 1997, 355 ss.; C. TRIBERTI,

N. CUOMO, *Varata la tutela giuridica del software – Il commento*, in *Corr. giur.*, IV, 1993, 408 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *La direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, in *Riv. dir. inf.*, I, 1992, 25-43. Con particolare riguardo al *software open source* si richiamano le interessanti riflessioni di G. GHIDINI, V. FALCE, *Open source, General Public Licence e incentivo all'innovazione*, in *AIDA*, 2004, 3-11; M. BERTANI, *Open source ed elaborazione di software*, *ivi*, 105-158; D. CATERINO, *Software e rifiuto di licenza del codice sorgente*, *ivi*, 388-498; G. OLIVIERI, L. MARCHEGIANI, *Open source e innovazione tecnologica: il ruolo del diritto antitrust*, *ivi*, 461-487; R. BORRUSO, *La tutela giuridica del software. Diritto d'autore e brevettabilità*, Giuffrè, Milano, 1999; G. GUGLIELMETTI, *L'invenzione del software. Brevetto e diritto d'autore*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano 1997; P. SAMUELSON, R. DAVIS, D. KAPOR, J.H. REICHMAN, *A Manifesto concerning the legal protection of computer programs*, in *Columbia Law Review*, vol. 98, VIII, 1994, 2308 ss.; L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La legge sul software. Commentario sistematico*, Giuffrè, Milano, 1994; A.R. MILLER, *Copyright Protection for Computer Programs, Databases, and Computer-Generated Works: Is Anything New Since CONTU?*, in *Harvard Law Review*, vol. 106, III, 1993, 977 ss.; R. RISTUCCIA, V. ZENO ZENCOVICH, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel DL 518/1992. Con 65 decisioni di giudici italiani*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1993; J. HUET, J.C. GINSBURG, *Computer Programs in Europe: A Comparative Analysis of the 1991 EC Software Directive*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 1992, vol. 30, 327 ss.; R. FOGLIA, *La direttiva Cee sulla tutela del software*, in *Foro it.*, vol. 114, IV, 1991, 307-320; V. ZENO ZENCOVICH, *L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi per elaboratore*, in *Riv. dir. inf.*, 1990, 77 ss.; M.A. CARUSO, *Disciplina giuridica del software e interesse della collettività*, Giuffrè, Milano, 1989; V. FRANCESCHELLI, voce *Computer (disciplina giuridica del)*, in *Digesto Civile*, III, Utet, Torino, 1988, 141 ss.; R. PARDOLESI, «Software» di base e diritto d'autore: una tutela criptobrevettuale?, in *Foro it.*, I, 1988, 3133 ss.; ID., *Software, "property rights" e il diritto d'autore: il ritorno al paese delle meraviglie*, in *Foro it.*, 1987, II, 289 ss.; G. FLORIDIA, *La protezione giuridica del software*, in *Corr. giur.*, 1986, 211 ss.; G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del software*, Giuffrè, Milano, 1984.

<sup>25</sup> Analogamente, sulle banche dati, cfr. fra i tanti S. SCALZINI, *Banche di dati, sfruttamento dei dati digitali e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2023; E. DERCLAYE, *The legal protection of databases: A comparative analysis*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008; S. MORELLA, *La tutela delle banche dati nell'esperienza comunitaria: criticità sull'applicazione effettiva della direttiva 96/9/CE*, in *Diritto d'Autore e Nuove Tecnologie*, I, 2008; V. FALCE, *La disciplina comunitaria sulle banche dati. Un bilancio a dieci anni dall'adozione*, in *Riv. dir. ind.*, VI, 2006, 227 ss.; A. KUR, R.M. HILTY, M. LEISTNER, C. GEIGER, *First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2006, vol. 37, V, 551 ss.; E. DERCLAYE, *Databases sui generis right: what is a substantial investment? A tentative definition*, *ivi*, vol. 36, I, 2005, 2 ss.; P. AUTERI, *Commentario al d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169. Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, IV-V, 1175 ss.; M.J. DAVISON, *The legal protection of databases*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003; J.H. REICHMAN, *Database Protection in a Global Economy*, in *Revue Internationale de Droit Economique*, vol. 16, II-III, 2002, 455-504; A. PIZZOFRERATO, *Banche dati e diritti di proprietà intellettuale*, in *Contr. impr.*, I, 2000, 287-320; L. CHIMIENTI, *Banche di dati e diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1999; M. FABIANI, *Banche dati e multimedialità*, in *Dir. aut.*, I, 1999, 11 ss.; R. CROCITTO, *Commento alla Direttiva 96/9/CE*, in *I Contratti*, I, 1997, 102 ss.; V.E. LUCCHINI GUASTALLA, *Duplicazione abusiva degli elenchi del telefono e tutela giuridica delle banche dati*, in *Giur. comm.*, IV, 1997, 426 ss.; F.B.R. ROSSETTI, *Le banche dati. Una nuova creazione intellettuale*, in *Dir. ind.*, III, 1997; P. SPADA, *Banche dati e diritto d'autore (il "genere" del*

d'autore, soprattutto quelli caratterizzanti l'impianto continentale. Ciò ha portato ad interrogarsi su come debba essere declinato il menzionato requisito del carattere creativo rispetto alle predette creazioni utili, nell'ottica di accertare il superamento della soglia minima di originalità.

Del resto, sul piano sistemico, la stessa funzione culturale identificante il diritto d'autore è stata messa in discussione, dal momento che anche il più duttile esercizio ermeneutico farebbe fatica a cogliere e giustificare le ragioni dietro la volontà di estendere l'ambito di applicazione di una disciplina consacrata nella sua essenza al culto del bello, come le arti letterarie, figurative e plastiche, a beni che invece si presentano in palese distonia, come un codice sorgente od una banca dati, per i quali risulta quantomeno stravagante – se non altro agli occhi dei più – predicarne la bellezza (o la bruttezza)<sup>26</sup>.

Questa metamorfosi del diritto d'autore può comprendersi soltanto ove si consideri l'entrata in campo di una nuova variabile in grado di incidere sensibilmente nella valutazione del carattere creativo di un lavoro intellettuale, ovvero gli *interessi finanziari*, per tali intendendosi in questa sede come quegli interessi alla remunerazione degli investimenti verso determinati comparti industriali ritenuti virtuosi<sup>27</sup>. Ciò ha di fatto inaugurato una vera e propria forma

---

*diritto d'autore sulle banche dati*, in *AIDA*, 1997, 3 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Il contenuto del diritto connesso sulle banche dati*, *ivi*, 1997, 45 ss.; L. CHIMIENTI, *La direttiva dell'UE sulle banche dati*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1996, 123 ss.; S. DI MINCO, *La tutela giuridica delle banche dati. Verso una direttiva comunitaria*, in *Informatica e diritto*, vol. 5, I, 1996, 175-201; G.C. ZANNETTI, *La protezione giuridica delle banche dati*, in *Dir. ind.*, IV, 1996 342 ss.; D.B. ROSLER, *The European Union's Proposed Directive for the Legal Protection of Databases: a New Threat to the Free Flow of Information*, in *High Technology Law Journal*, vol. 10, I, 1995, 105-146; P.A.E. FRASSI, *La tutela delle compilazioni di informazioni attraverso il diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1994, 157-184; A. ZOPPINI, *Privative sulle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati*, in *Riv. dir. inf.*, IV-V, 1993, 895-906; J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value: Copyright Protection of Works of Information*, in *Columbia Law Review*, vol. 90, 1990, 1919 ss.; P. PERLINGERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rassegna di diritto civile*, II, 1990, 344 ss.; M. SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Giuffrè, Milano, 1988; J.H. SPOOR, *Banques de données et droit d'auteur*, in *Droit de l'informatique*, II, 1984, 15 ss.; L.C. UBERTAZZI, *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni*, in G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del software*, cit., 51 ss. Per un'analisi dalla vocazione planetaria v. D.J. GERVAIS, *The protection of databases*, in *Chicago-Kent College of Law*, 2007, vol. 82, 1109 ss.

<sup>26</sup> Si è consapevoli che la bellezza non costituisca l'elemento determinante per accertare l'originalità di un'opera dell'ingegno, posto che occorre valutare il processo creativo e non la creazione *en tant que telle*, come ribadito da M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 139.

<sup>27</sup> In questi termini, v. in particolare G. SPINA ALÌ, *Why intellectual property does not belong in the constitution(s): four considerations*, in *European Intellectual Property Review*, vol. 42, VIII, 2020, 463, il quale, richiamando il saggio di L. O'MELLIN, *Software and Shovels: How the Intellectual Property Revolution is Undermining Traditional Concepts of Property*, in *University of Cincinnati Law Review*, vol. 76, 2007, 144, evidenzia come il mutamento di pa-

di asservimento del diritto d'autore alle dinamiche economiche – in tal caso – filotecnologiche<sup>28</sup>, come esplicitamente attestato negli obiettivi delle direttive 91/250/CE e 96/9/CE, volte *expressis verbis* a remunerare il dispendio di tempo, di forze, di energie e soprattutto di risorse finanziarie per la produzione di *software* e banche dati<sup>29</sup>. Era quindi inevitabile chiedersi se fosse opportuno un ripensamento del requisito di originalità rispetto alla sua accezione anteriore all'entrata in vigore delle due direttive europee, allontanandolo dalla tradizionale pretesa di esprimere il contributo personalistico dell'autore, in favore di parametri ben più oggettivi.

Tale dibattito è tornato in auge con eco altrettanto – se non maggiormente – rumorosa a seguito delle più recenti evoluzioni che hanno riguardato i *software* e le banche dati, costituite rispettivamente dall'intelligenza artificiale e dai Big Data. Esse hanno polarizzato il dibattito istituzionale e dottrinale intorno all'idoneità del diritto d'autore ad accomodare queste ultime innovazioni tecnologiche.

Il legame tra i programmi per elaboratore e le banche dati ha raggiunto l'apice proprio in occasione dell'affermarsi dei sistemi di intelligenza artificiale, considerato che i due elementi strutturali che ne consentono il funzionamento sono esattamente il *software* e gli enormi giacimenti di dati<sup>30</sup>. Le due

---

radigma che ha interessato in via generale il sistema della proprietà intellettuale abbia determinato uno spostamento dell'effetto promozionale sugli investimenti *ex se* anziché sugli sforzi creativi a vantaggio della collettività, esprimendosi nei seguenti termini «This trend also favours a paradigm shift in the intellectual property system, with the introduction of new forms of protection, aiming at defending corporate investments per se rather than fostering creative endeavours beneficial to the community».

<sup>28</sup> Ad onor del vero, il diritto d'autore già contemplava delle ipotesi di asservimento del diritto d'autore agli interessi finanziari, come, ad esempio, l'attribuzione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera cinematografica al suo produttore, ai sensi dell'art. 45, l.d.a., portando autorevole dottrina ad avvertire oltre un ventennio fa l'esistenza di una possibile *deriva* della proprietà intellettuale verso la tutela degli interessi dell'investimento imprenditoriale, P. SPADA, “Creazione ed esclusiva”, trent'anni dopo, in *Riv. dir. civ.*, I, 1997, 216-219. Analogamente, M. LIBERTINI, *Funzioni e ancoraggi apicali della proprietà intellettuale*, V Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”, 21-22 febbraio 2014, 7, anche dal diverso titolo *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in *AIDA*, I, 2014, 299 ss.; P. AUTERI, *Diritto ed economia: l'analisi economica del diritto e la proprietà intellettuale*, in *Pavia University Press*, IV, 2005, 13. Sulla giustificazione dogmatica di tali diritti v. in particolare G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1969, 1 ss.

<sup>29</sup> Direttiva 91/250/CE, Considerando n. 2: “Considerando che per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie”; direttiva 96/9/CE, Considerando n. 7: “Considerando che per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie”.

<sup>30</sup> N. ABRIANI, G. SCHNEIDER, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, Il Mulino, Bologna, 2021, 164.

componenti sono talmente (inter)connesse da ritenere che il software senza i dati sarebbe cieco, mentre i dati senza il software sarebbero vuoti (nel senso di essere privi di senso e quindi anche di valore).

Rispetto ad entrambi, è possibile configurare molteplici opzioni di tutela, sia nell'alveo dei diritti di proprietà intellettuale, che al di fuori. Nondimeno, la prospettiva che verrà privilegiata in questo studio è quella del diritto d'autore poiché essa costituisce la protezione normativamente prevista per i loro precursori, giusta o sbagliata che si ritenga.

Orbene, l'animata discussione dottrinale gravitante intorno alla possibilità e all'opportunità di predicare il carattere creativo delle produzioni riferibili alle menzionate tecnologie di frontiera introduce il secondo elemento di nebulosità della valutazione di creatività nel diritto d'autore. Pare ragionevole ritenere che la ricerca di una soluzione a questo rompicapo interpretativo debba biforcarsi in relazione alla particolare componente tecnologica presa in esame.

Con riguardo all'intelligenza artificiale, si dà conto che le questioni ermeneutiche principali ai fini dell'indagine che qui rileva<sup>31</sup> discendono dalla capacità degli algoritmi rappresentati come *self-learning*<sup>32</sup> di produrre in modo automatizzato degli artefatti che, se realizzati dagli esseri umani, sarebbero senza dubbio qualificabili come opere dell'ingegno meritevoli della protezione autoriale<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Per un'organica analisi multidisciplinare dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulle diverse scienze giuridiche v. diffusamente U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milano, 2020.

<sup>32</sup> Sul funzionamento dell'intelligenza artificiale si rinvia all'esaustiva esplorazione svolta da S. RUSSELL, P. NORVIG, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4<sup>a</sup> ed., Pearson College Div, Londra, 2020, nonché da M.A. BODEN, *Artificial Intelligence: a very short introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2018. Per alcune interessanti ricostruzioni di sintesi cfr. A. MAN-CHO SO, *Technical Elements of Machine Learning for Intellectual Property Law*, in J. LEE, R. HILTY, K. LIU (eds.), *Artificial Intelligence and Intellectual Property*, Oxford University Press, Oxford, 2021, 11-27; L. PORTINALE, *Intelligenza Artificiale: storia, progressi e sviluppi tra speranze e timori*, in *Riv. dir. dei media*, III, 2021, 13-28; R. GUIDOTTI, *Artificial intelligence and explainability*, in M. CAPPELLO (ed.), *Artificial intelligence in the audiovisual sector*, IRIS Special, Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo, Strasburgo, 2020; F. VANDIN, *AI, Machine learning, and Algorithms*, in M. CIAN, C. SANDEI (a cura di), *Diritto del fintech*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, 149-159. Occorre inoltre richiamare i due contributi seminali in materia di J. MCCARTHY, *Generality in Artificial Intelligence*, in *Communications of the ACM*, 1987, vol. 30, XII, 257-267; A.M. TURING, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, vol. 59, 1950, CCXXXVI, 433-460. Da ultimo, giova dar conto della disamina ad ampio spettro prospettata da P. SEVERINO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Politica, economia, diritto, tecnologia*, Luiss University Press, Roma, 2022.

<sup>33</sup> Un'accurata illustrazione delle pluriformi capacità produttive dell'intelligenza artificiale (anche) nei campi artistico-culturali è svolta da M. DU SAUTOY, *Il codice della creatività*, Rizzoli, Milano, 2019.

Occorre, quindi:

(i) verificare se e quali opere ottenute mediante intelligenza artificiale siano idonee a soddisfare il requisito di originalità e possano quindi accedere alla tutela prevista dal diritto d'autore;

(ii) in caso negativo, valutare le alternative di protezione più appropriate per assicurare il ritorno degli investimenti nelle capacità generative dell'algoritmo senza al contempo produrre effetti collaterali sul mercato in misura superiore rispetto ai corrispondenti benefici; e infine

(iii) determinare se e come la diversa capacità "creativa" della macchina – di certo più performante sul piano quantitativo, ma verosimilmente meno efficace su quello qualitativo<sup>34</sup> – incida sulla valutazione generale del carattere creativo di un'opera dell'ingegno<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> V. in particolare R. NAYLER, *AI and the Rise of Mediocrity*, in *Time*, 27 novembre 2023, disponibile al seguente link: <https://time.com/6337835/ai-mediocrity-essay/>, il quale evidenzia il rischio di appiattimento della creatività dato che i sistemi di intelligenza artificiale non fanno altro che riconfezionare (o più brutalmente "rigurgitare") vecchie creazioni per soddisfare nuovi consumi. Il successo di questi strumenti è tanto maggiore quanto più le pretese umane si accontentano di contenuti altamente mediocri e scarsamente originali.

<sup>35</sup> Su questi interrogativi cfr. P. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, *25 things you should know about artificial intelligence and copyright*, 2<sup>a</sup> ed., Editorial Aranzadi, Navarra, 2023; A. RAMALHO, *Intellectual Property Protection for AI-generated Creations. Europe, United States, Australia and Japan*, Routledge, Londra, 2022; M. HERVEY, V. DRIVER, T. WOODHOUSE, *Intellectual Property*, in M. HERVEY, M. LAVY (eds.), *The Law of Artificial Intelligence*, Sweet & Maxwell, Londra, 2021; E.C. LIM, *Meet my artificially-intelligent virtual self: creative avatars, machine learning, smart contracts and the copyright conundrum*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 16, I, 2021, 66-78; J.E.M. ALLAN (ed.), *Trends and Developments in Artificial Intelligence Challenges to the Intellectual Property Rights Framework. Final report*, Commissione Europea, Lussemburgo, 2020, 67-96; J. CAMPBELL, *Ex Machina: Technological Disruption and the Future of Artificial Intelligence in Persuasive Legal Writing*, in *University of Bologna Law Review*, vol. 5, II, 294-326; L. CHIMIENTI, *Diritto d'autore 4.0. L'intelligenza artificiale crea?*, Pacini, Pisa, 2020; Z. EPSTEIN, S. LEVINE, D.G. RAND, I. RAHWAN, *Who Gets Credit for AI-Generated Art?*, in *iScience*, vol. 23, IX, 2020; G. FROSIO, *Copyright – Is the machine an author?*, in M. CAPPELLO (ed.), *Artificial intelligence in the audiovisual sector*, cit., 87-118; C. GEIGER, *Une politique pensée? Droit d'auteur, intelligence artificielle et big data: quand les choix du passé augurent mal des politiques futures*, in *Propriétés intellectuelles*, vol. 77, 2020, 138 ss.; J.C. GINSBURG, *Authors Not Machines, Authorship and What It Means in International Copyright Law*, in G.W. AUSTIN, A.F. CHRISTIE, A.T. KENYON, M. RICHARDSONIN (eds.), *Across Intellectual Property*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, 79-91; M. KOP, *AI & Intellectual Property: Towards an Articulated Public Domain*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 28, III, 2020, 297 ss.; D. LINKE, D. PETRLÍK, *Copyright Work and its Definition with Regard to Originality and AI' – Conference Report on the Fourth Binational Seminar of TU Dresden and Charles University in Prague, 27 June 2019*, in *GRUR International*, vol. 69, I, 2020, 39-45; P. MEZEI, *From Leonardo to the Next Rembrandt. The Need for AI-Pessimism in the Age of Algorithms*, in *Institute of Comparative Law and Legal Theory*, II, 2020; G. PASCUZZI, *Il diritto nell'era digitale*, Il Mulino,

Con riferimento ai Big Data, appare opportuno interrogarsi in merito alla loro idoneità ad essere oggetto della protezione autoriale secondo il regime ordinario previsto per le banche dati e, di riflesso, sulle possibili conseguenze derivanti dalla concentrazione della titolarità del diritto d'autore e/o del diritto *sui generis* nelle mani dei pochi grandi operatori capaci di generarle e di gestirle (le cd. *big data companies*), alla luce della rilevanza strategica che l'informazione – e ancor meglio l'aggregazione “intelligente” di informazioni – ha acquisito per il mercato<sup>36</sup>. Si afferma così il bisogno di valutare l'opportunità di ampliare le limitazioni ed eccezioni a forme di sfruttamento esclusivo dei Big Data, onde evitare l'acquisizione o il rafforzamento di inespugnabili posizioni monopolistiche<sup>37</sup>.

---

Bologna, 2020 195-234; T. APLIN, G. PASQUALETTO, *Artificial Intelligence and Copyright Protection*, in R.M. BALLARDINI, P. KUOPPAMÄKI, O. PITKÄNEN (eds.), *Regulating Industrial Internet Through IPR, Data Protection and Competition Law*, cit., 81-97; AA.VV., *Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper n. 19-13, 2019; J.C. GINSBURG, L.A. BUDIARDJO, *Authors and Machines*, in *Berkeley Technology Law Review*, vol. 34, II, 2019; D.J. GERVAIS, *The Machine as Author*, in *Iowa Law Review*, vol. 105, 2019, 2053 ss.; G. SPEDICATO, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, IV, 2019, 253 ss.; G. SPINA ALÌ, *The Times They Are AI-Changin': Copyright and Computer Generated Works*, in *AIDA*, 2019, 367-399; J. IHALAINEN, *Computer creativity: artificial intelligence and copyright*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 13, IX, 2018, 724-728; T. MARGONI, *Artificial Intelligence, Machine Learning and EU Copyright Law: Who Owns AI?*, in *Creative Economy Centre University of Glasgow*, 2018; A. CHIABOTTO, *Intellectual Property Rights over Non-Human Generated Creations*, disponibile su SSRN al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3053772>, 2017; P. LAMBERT, *Computer generated works and copyright: selfies, traps, robots, AI and machine learning*, in *European Intellectual Property Review*, vol. 39, I, 2017, 14 ss.; A. RAMALHO, *Will Robots Rule the (Artistic) World?*, in *Journal of Internet Law*, vol. 21, I, 2017, 12-25; R. YU, *The machine author: what level of copyright protection is appropriate for fully independent computer-generated works?*, in *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 165, 2017, 1245 ss.; T. SORJAMAA, *Authorship and Copyright in the Age of Artificial Intelligence*, Hanken School of Economics, Helsinki, 2016; R.C. DENICOLA, *Ex Machina: Copyright Protection for Computer-Generated Works*, in *Rutgers University Law Review*, vol. 69, 2016, 251 ss.; J. GRIMMELMANN, *There's No Such Thing as a Computer-Authored Work – And It's a Good Thing, Too*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, vol. 39, III, 403 ss.; A. BRIDY, *Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author*, in *Stanford Technology Law Review*, vol. 5, 2012, 1 ss.; S. ERCOLANI, *Computer generated works*, in *Dir. aut.*, 1998, 604 ss.; in un'ottica molto lungimirante anche M. FABIANI, *Gli apparecchi elettronici sono creatori intellettuali?*, *ivi*, 1966, 95 ss.

<sup>36</sup> In argomento, v. in particolare G. OLIVIERI, *Dal mercato delle cose al mercato delle idee*, in U. MORERA, M. SCIUTO (a cura di), *Le parole del diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2017, 9 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, F. MEZZANOTTE, *Le reti della conoscenza: dall'economia al diritto*, in *Riv. dir. inf.*, II, 2008, 141 ss.

<sup>37</sup> Sul tema vi è già una ricca sedimentazione dottrinale. Cfr. tra i molti S. SCALZINI, *Banche di dati, sfruttamento dei dati digitali e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2023; J. CANNATACI, V. FALCE, O. POLLICINO (eds.), *Legal challenges of Big Data*, Edward Elgar, Cheltenham,

Nella ricerca di soluzioni equilibrate rispetto ai quesiti sopra illustrati si cercherà di contemperare, da un lato, l'interesse della collettività al progresso socioculturale, in cui si annovera anche l'esigenza degli autori e dei produttori (diversi da quelli beneficiari delle esclusive) ad operare in un mercato creativo dinamico che sia dotato di anticorpi proconcorrenziali di fronte alle derive iperprotezionistiche, e, dall'altro, l'interesse degli investitori ad essere ricompensati adeguatamente per gli sforzi economici destinati allo sviluppo e al funzionamento delle menzionate *tecnologie di frontiera*.

Pertanto, la seconda linea di indagine di questa ricerca è indirizzata alla di-

---

2020; G. D'IPPOLITO, *Commercializzazione dei dati personali: il dato personale tra approccio morale e negoziale*, in *Riv. dir. inf.*, III, 2020, 635-674; M.L. MONTAGNANI, *Dati e proprietà intellettuale in Europa: dalla "proprietà" all'"accesso"*, in *Il diritto dell'economia*, I, 2020, 539-569; V. FALCE, *Uses and abuses of database rights: how to protect innovative databases without jeopardizing the Digital Single Market Strategy*, in P. DRAHOS, G. GHIDINI, H. ULRICH (eds.) *Kritika: Essays on Intellectual Property*, vol. IV, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, 180-222; A. PRETA, *L'economia dei dati e l'intelligenza artificiale tra politica economica, concorrenza e regolazione dei mercati*, in V. FALCE (a cura di), *Fairness e innovazione nel mercato unico digitale*, Giappichelli, Torino, 2020, 173-188; É. BRUC, *Data as an essential facility in European law: how to define the "target" market and divert the data pipeline?*, in *European Competition Journal*, vol. 15, II-III, 2019, 177-224; D.J. GERVAIS, *Exploring the interfaces between big data and intellectual property law*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology & Electronic Commerce*, vol. 10, III, 2019, 3 ss.; T. PIHLAJARINNE, R.M. BALLARDINI, *Owning Data via Intellectual Property Rights: Reality or Chimera?*, in R.M. BALLARDINI, P. KUOPPAMÄKI, O. PITKÄNEN (eds.), *Regulating Industrial Internet Through IPR, Data Protection and Competition Law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2019, 115-133; F. VESSIA, *Big data: dai vantaggi competitivi alle pratiche abusive*, in *Studi per Luigi Carlo Ubertazzi*, Giuffrè, Milano, 2019, 821 ss.; G. BONELLI, F. GHIRETTI, *Big data e proprietà intellettuale*, in AA.VV., *Big Data: privacy, gestione, tutele*, Utet, Torino, 2018, 135-158; V. FALCE, *Copyrights on data and competition policy in the Digital Single Market strategy*, in *Riv. it. antitrust*, I, 2018, 32-44; ID., *L'"insostenibile leggerezza" delle regole sulle banche dati nell'unione dell'innovazione*, in *Riv. dir. ind.*, IV, 2018, 377 ss.; M. KELLY, P. TWOMEY, *I "big data" e le sfide etiche*, in *La civiltà cattolica*, II, 2018, 446 ss.; M. MAGGIOLINO, *I Big Data e il diritto antitrust*, Egea, Milano, 2018; G. COLANGELO, M. MAGGIOLINO, *Big Data as misleading facilities*, in *European Competition Journal*, vol. 13, II-III, 2017, 249-281; V. FALCE, G. GHIDINI, G. OLIVIERI (a cura di), *Informazione e Big Data tra innovazione e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2017; A. OTTOLIA, *Big Data e Innovazione Computazionale*, Giappichelli, Torino, 2017; R. M. VISCONTI, *La valutazione economica dei database (banche dati)*, in *Dir. ind.*, IV, 2017, 358-364; F. BANTERLE, *Brevi cenni sulla titolarità dei dati comportamentali nei Big Data tra privacy e proprietà intellettuale*, in *AIDA*, 2016, 579-595; F. DI PORTO, *La rivoluzione Big Data. Un'introduzione*, in *Conc. e merc.*, I, 2016, 5 ss.; G. COLANGELO, *Big data, piattaforme digitali e antitrust*, in *Merc. conc. reg.*, III, 2016, 425-460; A. WIEBE, *Protection of industrial data: a new property right for the digital economy?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 12, I, 2016, 62-71; V. ZENO-ZENCOVICH, G. CODIGLIONE, *Ten legal perspectives on the "big data revolution"*, in *Conc. e merc.*, I, 2016, 29 ss.; G. GIANNONE CODIGLIONE, *Libertà d'impresa, concorrenza e neutralità della rete nel mercato transnazionale dei dati personale*, in *Riv. dir. inf.*, IV-V, 2015, 909 ss.; V. VITI, *Diritto sui generis al guado*, in *Dir. internet*, V, 2005, 451-461.

samina del livello di incidenza degli interessi finanziari nella valutazione del carattere creativo di una produzione intellettuale, così come rimodulata dal legislatore italiano, e prima ancora da quello europeo, per recepire le vecchie e nuove istanze filotecnologiche. A questo scopo, si cercherà di stabilire se le soluzioni già impiegate per le tecnologie precorritrici possano, al netto degli opportuni adattamenti, essere rinverdate per risolvere le questioni originate dalle tecnologie più avanguardiste.

Inoltre, l'accennato interesse a preservare la dinamicità dei mercati artistico-culturali consente di introdurre il terzo fattore incidente sulla valutazione del carattere creativo di un lavoro dell'intelletto, ovvero la *concorrenza*. Sebbene manchi un espresso addentellato normativo – quantomeno nella disciplina dedicata al diritto d'autore – che obblighi l'interprete a tener conto delle implicazioni (pro e anti)concorrenziali dipendenti dal giudizio di creatività, non ci si può esimere dal constatare, in prima approssimazione, che l'attribuzione dei diritti di esclusiva sulle produzioni intellettuali sia, a certe condizioni, in grado di provocare delle ripercussioni significative sulla dinamicità del rispettivo mercato<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Il consistente dibattito dottrinale sull'argomento testimonia l'arduo tentativo di trovare un bilanciamento tra diritto d'autore e connesse derive (anti)concorrenziali. Cfr. M. MAGGIOLINO, L. ZOBOLI, *The Intersection Between Intellectual Property and Antitrust Law*, in I. CALBOLI, M.L. MONTAGNANI (eds.), *Handbook of Intellectual Property Research: Lenses, Methods, and Perspectives*, cit., 121-134; E. FABRIZI, A. MOLINARO, *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in L.D. PACE (a cura di), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, 2ª ed., Wolters Kluwer, Milano, 2020, 173-194; F. MAZZARELLA, *Da diritto a paradigma: uso e abuso della proprietà nella disciplina dei diritti d'esclusiva*, in *Riv. dir. civ.*, vol. 65, IV, 2019, 861-889; S. MAURER, *Intellectual Property Incentives: Economics and Policy Implications*, in R. DREYFUSS, J. PILA (eds.), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018, 144-170; G.S. HEMPHILL, *Intellectual Property and Competition Law*, *ivi*, 872-897; M. BERTANI, *Abuso dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Dir. comm.*, III, 2017, 443 ss.; G. PITRUZZELLA, *Proprietà intellettuale e concorrenza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; G. MUSCOLO, *Innovazione nella rete e diritti non titolati: il ruolo di know-how, copyright, banche dati e pratiche commerciali sleali*, in *Dir. ind.*, II, 2015, 114-116; M. RICOLFI, *The New Paradigm of Creativity and Innovation and Its Corollaries for the Law of Obligations*, in H. ULLRICH, P. DRAHOS, G. GHIDINI (eds.), *Kritika: Essays on Intellectual Property*, 2015, Edward Elgar, Cheltenham, 134 ss.; H. HOVENKAMP, *Creation without Restraint. Promoting Liberty and Rivalry in Innovation*, Oxford University Press, Oxford, 2012; A. MUSELLI, *I diritti di proprietà intellettuale e l'abuso di posizione dominante – Rassegna delle decisioni comunitarie (1988-2010)*, in *Conc. e merc.*, 2012, 425-445; M. MAGGIOLINO, *Intellectual Property and Antitrust: A Comparative Economic Analysis of US and EU law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011; G. CAVANI, *Le intersezioni con il diritto della concorrenza*, in A.M. GAMBINO, V. FALCE (a cura di), *Scenari e prospettive del diritto d'autore*, Edizioni ART, Roma, 2009, 39-46; P. AUTERI, *Iperprotezione dei titolari di diritti IP?*, in *AIDA*, 2007, 155-163; M.L. MONTAGNANI, *Remedies to exclusionary innovation in the high-tech sector: is there a lesson from the Microsoft saga?*, in *World Competition*, IV, 2007, 623-643; G. GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e*

Tale assunto è agevolmente dimostrabile tenendo a mente lo scenario giuridico comune ad ogni società mediamente avanzata in cui vige incontestato il principio del libero sfruttamento delle idee. Eventuali alterazioni, incarnate per eccellenza nel diritto di vietare a terzi lo sfruttamento di una determinata idea (o meglio di una precisa *forma espressiva* di un'idea), appaiono *prima facie* come eccezionali e, proprio per questo, sono ammesse nella misura in cui sussistano specifiche ragioni che, nel diritto d'autore – e similmente nel diritto dei brevetti<sup>39</sup>, così come nell'intelaiatura generale dei diritti di proprietà intel-

---

*disciplina(e) della concorrenza*, in *Merc. conc. reg.*, II, 2005, 247-272; M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Giuffrè, Milano, 2004; G. DWORKIN, *Unfair competition: is it time for European harmonization?*, in D. VAVER, L. BENTLY (eds.), *Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 175-188; F. DENOZZA, *Refusal to deal and IPRs*, in E.A. RAFFAELLI (ed.), *Antitrust between EC Law and National Law*, Giuffrè-Bruylant, Milano-Bruxelles, 2003, 259 ss.; D. SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in *Dir. ind.*, VI, 2002, 543 ss.; M. RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, in *Riv. dir. ind.*, IV-V, 2001, 149 ss.; P. MARZANO, *Diritto d'autore ed antitrust tra mercati concorrenziali e network economies*, in *Dir. aut.*, IV, 1998, 430 ss.; P.E. MOYSE, *La nature du droit d'auteur: droit de propriété ou monopole?*, in *McGill Law Journal*, vol. 43, I, 1998, 507 ss.; D. SARTI, *Antitrust e diritto d'autore*, in *AIDA*, 1995, 109 ss.; M.T. JORDE, J.D. TEECE (eds.), *Antitrust, innovation and competitiveness*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1992; M. LEHMANN, *La teoria dei property rights e la protezione della proprietà intellettuale e commerciale: una analisi giuridica ed economica*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1984, 32 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale*, *ivi*, I, 1956, 137 ss.

<sup>39</sup> Con tutte le differenze valutative che intercorrono tra le due discipline, specialmente con riferimento alla tipologia – più o meno marcatamente soggettiva – di apporto creativo che esse mirano a premiare. Sul punto, v. in particolare Cass., sez. I, 11 agosto 2004, n. 15496, secondo cui «Il diritto d'autore, a differenza del diritto delle invenzioni, caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività. Questa, infatti, in siffatte opere dell'ingegno non è data di necessità della idea di per sé, come acuta dottrina ha dimostrato, ma dalla forma della sua espressione ovvero dalla sua soggettività. La stessa idea può essere alla base di diverse opere di autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, che tuttavia sono o possono essere diverse per l'appunto per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione». In proposito, occorre segnalare che attenta dottrina ha esaminato la medesima problematica del gradiente minimo di originalità nel sistema brevettuale (in tal caso per vedersi accordato il diritto di privativa), V. JANDOLI, *L'esame dell'altezza inventiva*, in *Riv. dir. ind.*, IV-V, 2003, 280 ss. Al riguardo, non ci si può esimere dal ricordare la prima sentenza in materia che, come per il diritto d'autore, «si accontenta» di un apporto creativo minimo anche per le invenzioni industriali, Cass., sez. I, 4 dicembre 1967, n. 2878, secondo cui «Il requisito dell'originalità (novità intrinseca, apporto creativo), essenziale perché si abbia invenzione industriale, ricorre quando, a prescindere dalla maggiore o minore novità del risultato, l'attività di chi lo abbia raggiunto o determinato rivesta carattere creativo e non di semplice esecuzione deve trattarsi, cioè, di soluzione originale, non di semplice applicazione o esecuzione di idee, diffuse o meno, ma conosciute dall'inventore e rientranti nella sfera della normale applicazione tecnica di principi noti. Il grado di creatività, in linea di principio, non ha importanza, ma un *minimo di creatività* deve pur sempre esistere, ed è quello che dà luogo ad un distacco individuale tra il cam-

lettuale – sono rintracciabili nell’esigenza di incentivare la produttività dei creatori per mezzo del riconoscimento di un monopolio temporaneo su ciò che è stato creato<sup>40</sup>. A ben vedere, il sacrificio del(le ragioni del) mercato a seguito della possibilità di appropriarsi di una certa forma espressiva di un’idea risulta altresì funzionale all’obiettivo di promuovere lo sviluppo di quello stesso mercato creativo, mettendo così in luce la duplice angolazione da cui può osservarsi lo speciale rapporto tra diritto d’autore e concorrenza:

a) da una parte, il diritto d’autore genera una spirale virtuosa di competizione tra soggetti creativi, giacché la possibilità di essere premiati con il diritto di godere e disporre dei benefici economici legati a quanto creato costituisce un incentivo a ricercare e realizzare artefatti nuovi, idonei ad usufruire della corrispondente tutela. Il diritto d’autore viene così visto come quel “male necessario” che, in realtà, crea ed alimenta i mercati delle opere dell’ingegno, i quali verosimilmente non sarebbero mai venuti ad esistenza o comunque non si sarebbero rivelati così dinamici in assenza del meccanismo incentivante innescato dalla disciplina autoriale<sup>41</sup>;

---

po della mera riproduzione ed applicazione di principi già noti e quello di chi ha conseguito un nuovo incremento di utilità» [corsivo mio].

<sup>40</sup> A tal proposito, è doveroso tener conto delle preziose risultanze consegnate dall’analisi economica del diritto della proprietà intellettuale, su cui cfr. specificamente B. DEPOORTER, P.S. MENELL, *Economics of Intellectual Property Law. Volume I: Theory*, Edward Elgar, Cheltenham, 2019; G. COLANGELO, *La proprietà delle idee. Le privative intellettuali tra comparazione ed analisi economica*, Il Mulino, Bologna, 2015; I.L. PITT, *Economic Analysis of Music Copyright*, Springer, Berlino, 2010; F. AMISANO, A. CASSONE, *Proprietà intellettuale e mercati: il ruolo della tecnologia e conseguenze microeconomiche*, Università del Piemonte orientale, working paper n. 49, Alessandria, 2005; G. RAMELLO, *Il diritto d’autore nella prospettiva law and economics*, in *Econ. cult.*, II, 2003, 207-218; W.M. LANDES, R.A. POSNER, *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, Massachusetts, 2003; ID., *An economic analysis of copyright law*, in *The Journal of Legal Studies*, vol. 18, II, 1989, 325-363.

<sup>41</sup> Sul ruolo principe che la proprietà intellettuale dovrebbe acquisire nel contesto delle politiche dell’innovazione al fine di accrescere la competitività fra le imprese v. in particolare M. LIBERTINI, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, cit., 299 ss.; G. GHIDINI, *Evoluzione del diritto d’autore e promozione di informazione e cultura. Nuove luci e nuove ombre*, in A.M. GAMBINO, V. FALCE (a cura di), *Scenari e prospettive del diritto d’autore*, cit., 123-128; F. MAZZARELLA, *Nel segno dei tempi. Marchi persone e cose dalla corporazione medievale*, Giuffrè, Milano, 2006, 136 ss.; M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000; G. GHIDINI, *Ricerca e Sviluppo come motore del “vantaggio competitivo”: il ruolo della proprietà intellettuale*, in *Micro & Macro Marketing*, II, 1998, 229-244. Si vedano altresì le stimolanti riflessioni – seppur indirizzate segnatamente al diritto dei brevetti – sulla poliedrica funzione ricoperta dai diritti di privativa industriale proposta da V. FALCE, *Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine economiche dell’innovazione*, in *Riv. dir. ind.*, IV-V, 2004, 125 ss. In argomento, v. le considerazioni precorritrici proposte da R. FRANCESCHELLI, *Valore attuale*

b) d'altra parte, il diritto d'autore pone al contempo un limite alla competizione tra soggetti creativi, soprattutto quando esso viene strumentalizzato per raggiungere o rinforzare posizioni monopolistiche che causano giocoforza un soffocamento della concorrenza dinamica<sup>42</sup>. Si assiste così ad un'eterogenesi dei fini che svela il carattere bicefalo del rapporto tra diritto d'autore e concorrenza. Non può infatti negarsi che, in alcune situazioni di mercato, il confine tra uso e abuso dei diritti di esclusiva diventi molto labile<sup>43</sup>, come attestato anche dalla giurisprudenza europea<sup>44</sup>. La prospettiva qui descritta impone, dunque, di discernere con cautela le forme espressive dell'intelletto dotate di carattere creativo rispetto a quelle sprovviste di tale requisito<sup>45</sup>.

Le osservazioni preliminari concernenti il bilanciamento tra diritto d'autore e concorrenza che verranno tratteggiate nel Capitolo Secondo, incentrato sulle opzioni di tutela prospettabili per le produzioni dell'intelligenza artificiale e per i Big Data, consentiranno di dedicare il Capitolo Terzo alle spinte e alle alterazioni della concorrenza dinamica discendenti dal riconoscimento del diritto d'autore.

Poste tali premesse teoriche, seguirà l'analisi delle ricadute pratiche del giudizio sul carattere creativo di un'opera dell'ingegno, ponendo l'accento sull'attuale imprevedibilità delle derive giurisprudenziali (quantomeno) italiane. Sembra che l'incertezza dell'esito valutativo, più o meno protezionistico, risulti strettamente dipendente dalle disomogenee sensibilità degli organi giu-

---

*del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1956, 28 ss.

<sup>42</sup> Per dei ricchi spunti sul tema occorre richiamare le riflessioni di R. CASO, G. DORE, *Copyright as monopoly: the Italian fire under the ashes*, in *Trento Law and Technology Research Group*, n. 26, 2016; F. DELL'AVERSANA, *Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright*, Aracne, Roma, 2014; A. EZRACHI, M. MAGGIOLINO, *European Competition Law, Compulsory Licensing, and Innovation*, in *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 8, III, 2012, 595-614. Nella prospettiva brevettuale cfr. A. MUSELLI, *La difficile riconciliazione del diritto della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza, note a margine dei casi Astrazeneca e Pfizer*, in *Conc. e merc.*, 2013, 759-778; M. MAGGIOLINO, M.L. MONTAGNANI, *Astrazeneca's abuse of IPR-related procedures: a hypothesis of anti-trust offence, abuse of rights, and IPR misuse*, in *World Competition*, vol. 34, II, 2011, 245 ss.; M.J. MEURER, *Controlling opportunistic and anti-competitive intellectual property litigation*, in *Boston College Law Review*, vol. 44, 2002, 509-544; P.E. MOYSE, *La nature du droit d'auteur: droit de propriété ou monopole?*, cit., 507-563.

<sup>43</sup> F. MAZZARELLA, *Da diritto a paradigma: uso e abuso della proprietà nella disciplina dei diritti d'esclusiva*, cit.

<sup>44</sup> Corte Giust. UE, 29 aprile 2004, Causa C-418/01, *IMS Health*, EU:C:2004:257; Id., 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, *Radio Telefis Eireann e altri c. Commissione delle Comunità europee e Magill Tv*, EU:C:1994:210.

<sup>45</sup> Tra i pionieri della dottrina italiana, v. specialmente G. GHIDINI, *Prospettive «protezionistiche» nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, II, 1995, 73 ss.

dicanti, anche con riferimento alle implicazioni concorrenziali del giudizio in discorso. Di fatto, l'irregolare appello da parte della giurisprudenza alle ragioni del mercato rende la concorrenza il terzo fattore incidente sulla nebulosità dell'esame del carattere creativo nel diritto d'autore, dal momento che esso ha causato una diversa perimetrazione delle entità suscettibili di attrarre il menzionato diritto di esclusiva, con degli effetti (pro e anti)concorrenziali "a geometria variabile".

Si manifesta, quindi, l'utilità di interrogarsi circa la bontà di un'uniforme interpretazione "concorrenzialmente orientata" in materia di diritto d'autore. Allo stato attuale del diritto, pare che solamente gli organi giudicanti più sensibili alle dinamiche economiche di mercato condividano la soluzione interpretativa meno protezionistica. Altri giudici, invece, circoscrivono l'esame del carattere creativo di un'opera alla sola sussistenza di un modesto gradiente di originalità<sup>46</sup>, in conformità al già menzionato orientamento giurisprudenziale che favorisce l'attribuzione dell'esclusiva ogniqualvolta venga realizzato un atto creativo minimo. Ciò ha portato ad estendere la protezione anche verso lo stile artistico della "cancellatura" all'interno di una decisione che ha attirato le critiche della dottrina<sup>47</sup>.

Qualora, per ragionamento *ad absurdum*, un approccio esegetico molto "benevolente" dovesse trovare accoglimento in favore di ogni lieve incremento innovativo potrebbe profilarsi il rischio di un'espansione incontrollata – oltre che ingiustificata – dei diritti di esclusiva, con il conseguente pericolo di saturazione (o di *overprotection*), del mercato creativo<sup>48</sup>. Si determinerebbe così il passaggio dalla felice rappresentazione allegorica dei diritti di proprietà intellettuale come *poche isole di esclusività in vasti oceani di libertà*<sup>49</sup> ad una

---

<sup>46</sup> Fatti salvi i riferimenti giurisprudenziali italiani in materia di originalità citati *supra*, giova richiamare in proposito alcuni interessanti studi sulla *case law* d'oltreoceano avente proprio ad oggetto il gradiente minimo di creatività, C. BUCCAFUSCO, Z.C. BURNS, J.C. FROMER, C.J. SPRIGMAN, *Experimental Tests of Intellectual Property Laws' Creativity Thresholds*, in *Texas Law Review*, VII, 2014, 1921-1980; S. STERN, *Copyright Originality and Judicial Originality*, III, in *University of Toronto Law Journal*, III, 2013, 385-417.

<sup>47</sup> Trib. Milano 25 luglio 2017, *Emilio Isgrò c. Roger Walter*, oggetto di critica in E. BONADIO, N. DE MUCCI, *Originality in Italian Copyright Law – An Overview of the Case Law*, in I. GUPTA (ed.), *Handbook on Originality in Copyright*, cit., al quale si rinvia per gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali distensivi in favore di alcune installazioni artistiche sia di luci che di statue di plastica, come affermato rispettivamente in Trib. Roma 2 luglio 2019 e in Trib. Torino 25 maggio 2009.

<sup>48</sup> Sulla necessità di innalzare una barriera contro la tendente proliferazione dei diritti di esclusiva, v. le acute riflessioni proposte da G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, Milano, 2010, 3-72.

<sup>49</sup> «Intellectual property rights constitute islands of exclusivity in an ocean of liberty», C.

ben più preoccupante immagine che li raffiguri invece come *vaste distese di esclusività con fiumi di libertà interstiziali*.

Al riguardo, l'adeguato apprezzamento delle ragioni concorrenziali e delle *parallele derive anticoncorrenziali* potrebbe condurre ad una bilanciata allocazione dei diritti di esclusiva, di guisa che essi possano incentivare e non imbrigliare i poliedrici mercati della creatività<sup>50</sup>.

Affiora così la terza linea di indagine di questa ricerca, identificabile nell'esame dell'incidenza dei valori concorrenziali – e di come sarebbe auspicabile incidessero – nel giudizio di creatività, nonché di come essi si relazionino con gli altri due fattori rilevanti nel perimetro di indagine scelto, ovvero il carattere creativo e gli interessi finanziari.

Si procederà, quindi, ad una rassegna selezionata degli arresti giurisprudenziali italiani e stranieri ritenuti più significativi nella definizione del giudizio di originalità di un'opera dell'ingegno. Le sentenze saranno esaminate secondo le tre chiavi di lettura che identificano il presente lavoro rispetto alla letteratura già esistente, con lo scopo di individuare dei criteri che possano legittimare e rendere maggiormente sostenibili le future derive giurisprudenziali in materia di creatività autoriale, ove la sostenibilità è declinata nel presente lavoro in termini di ragionevole prevedibilità, omogeneità e sufficiente selettività del giudizio di originalità di un'opera dell'ingegno<sup>51</sup>.

La necessità di assottigliare il margine di eterogeneità tra i diversi organi giudicanti si iscrive nell'obiettivo di garantire maggiore certezza del diritto, un valore imprescindibile all'interno di una cultura giuridica avanzata che, tuttavia, rispetto a questo caposaldo del diritto d'autore, sembra ben lontano dal potersi reputare assicurato. I termini della questione sono stati espressi in modo impareggiabile oltre un secolo fa dal Giudice L.J. Farwell, il quale, muovendo dal presupposto che il diritto d'autore crea un monopolio, risulta neces-

---

GEIGER, *Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?*, in *International Review of Intellectual Property & Competition Law*, vol. 35, III, 2004, 268-272; J.H. REICHMAN, *Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*, cit., 2434.

<sup>50</sup> V. IAIA, *Concept store e privative industriali: verso la tutela (anche) autorale come opera architettonica*, cit., 216-218.

<sup>51</sup> Riflette sull'evanescente nozione di sostenibilità e sull'ardua operazione di definirne i contorni con particolare riferimento all'ambito scientifico del diritto commerciale D. CATERINO, *Sostenibilità e diritto commerciale: dalla responsabilità sociale d'impresa alle società benefit*, in A. BUONFRATE, A. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Wolters Kluwer, Milano, 2023, cap. XI, la quale rinvia anche agli altri contributi dell'Opera per saggiare più compiutamente la poliedricità del concetto di sviluppo sostenibile. Nella letteratura giuridica emergente sulla declinazione della sostenibilità nel campo della proprietà intellettuale v. in particolare M. RIMMER, C.B. NCUBE, B. AMANI (a cura di), *The Elgar Companion to Intellectual Property and the Sustainable Development Goals*, Edward Elgar, Cheltenham, 2024.

sario definire con certezza l'oggetto di questo monopolio onde evitare ingiustizie verso il resto del mondo<sup>52</sup>.

L'esigenza di omogeneità all'interno del medesimo comparto creativo è funzionale ad assicurare lo stesso livello di protezione (o di assenza di tutela) verso le medesime produzioni intellettuali; essa si sostanzia in una garanzia di coerenza ed eguaglianza, ad oggi ostacolata da un quadro alquanto frammentario, come coralmemente denunciato da più voci dottrinali<sup>53</sup>.

A completare le condizioni alla base – di ciò che vuole intendersi come – un giudizio di originalità sostenibile figura il mantenimento di una sufficiente selettività, caratteristica indispensabile per limitare l'irrefrenabile tentazione di accordare prerogative proprietarie su qualsiasi bene immateriale<sup>54</sup>. È fondamentale che gli elementi costitutivi della conoscenza (i cd. *building blocks*) e dell'arte, ivi incluso lo stile, restino fuori dall'area privatizzabile e quindi dalla possibilità di essere qualificati come originali.

In estrema sintesi, l'ambiguità interpretativa ed applicativa del requisito di originalità discendente dalla (seppur necessitata) scelta del legislatore di avvalersi della clausola generale del "carattere creativo", i recenti dubbi esegetici su come gli interessi finanziari riferibili alle attuali tecnologie di frontiera incidano nella suddetta valutazione e le disomogenee attenzioni ai susseguenti effetti concorrenziali rappresentano le cause determinanti la multiforme nebulosità del(le derive del)la creatività nel diritto d'autore all'interno del contesto economico, sociale e tecnologico contemporaneo.

La messa a fuoco di ciascuna componente e la mappatura delle loro relazioni nel corso della valutazione di originalità di un'opera dell'intelletto consentirà di proporre una gerarchia di interessi da cui distillare delle coordinate ermeneutiche più puntuali di quanto sia stato suggerito sino ad ora. Essa ambisce a fornire un ausilio all'interprete nell'ottica di assicurare maggiore sostenibilità a tale giudizio che, da un lato, deve tener conto delle conseguenze sistemiche sulla complessa dialettica tra area privatizzabile e pubblico dominio all'interno di una cornice valoriale in cui concorrono svariati diritti fonamen-

---

<sup>52</sup> Corte di appello del Regno Unito, 1908, no. 1 KB 821, *Tate v. Fullbrook*, parr. 832-833: «copyright creates a monopoly, and in such a case there must be certainty in the subject matter of such a monopoly to avoid injustice to the rest of the world».

<sup>53</sup> Cfr. H.K. YILMAZTEKIN, A. NAC AR SEC KIN, *Theorizing the Untheorized Originality Under Turkish Copyright Case Law*, in I. GUPTA (ed.), *Handbook on Originality in Copyright*, cit.; K. KLAFKOWSKA-WAŚNIEWSKA, *The concept of originality in the Polish Copyright Law*, *ivi*.

<sup>54</sup> G. NOTO LA DIEGA, voce *Idea*, in P. TORREMAN, I. STAMATOUDI, P.K. YU, B.J. JÜTTE (eds.), *Encyclopaedia of Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2023, il quale pur dedicandosi principalmente alla dicotomia tra idea ed espressione ne evidenzia l'intimo collegamento con il requisito di originalità.

tali<sup>55</sup> e, dall'altro, non può prescindere da una valutazione casistica che rispecchia le sensibilità socioculturali contingenti.

Sebbene debba infatti rinunciarsi alla certezza assoluta sul suo esito, in quanto pur sempre basato sull'interpretazione di una clausola generale che *ex se* esige di attingere a valori extra-legali cangianti nel tempo, resta possibile il tentativo di guidare il giudicante nell'opera di integrazione del dato normativo, affinché vi resti fedele anche quando lo oltrepassi<sup>56</sup>. Ciò contribuirebbe a legittimare il giudizio di creatività di un'opera dell'ingegno, evitando che esso possa tradursi e ridursi ad un verdetto arbitrariamente discrezionale, a scapito della certezza del diritto, oltre che foriero di possibili discriminazioni tra creatori parimenti (e diversamente) creativi, in aperta violazione degli artt. 2, TUE, e 3, Cost.

Ed in questo senso si cercherà di ricondurre le menzionate derive della creatività autoriale nei binari della sostenibilità, nel rispetto del target 8.3 dell'Agenda 2030, avente il preciso obiettivo di promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino, *inter alia*, esattamente la creatività e l'innovazione<sup>57</sup> all'esito di un composito esercizio di equilibrismo che ambisce a soddisfare al contempo gli interessi *en jeux* degli autori, dei loro finanziatori e del mercato.

---

<sup>55</sup> Sul punto cfr., tra i tanti, J. CIANI SCIOLLA, *Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L'interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune*, Giappichelli, Torino, 2021, 273-440; G. GREENLEAF, D. LINDSAY, *Public Rights: Copyright's Public Domains*, Cambridge University Press, New York, 2018; H. BREAKEY, *User's Rights and the Public Domain*, in *Intellectual Property Quarterly*, III, 2010, 312 ss.; L. GUIBAULT, P.B. HUGENHOLTZ (eds.), *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2006; E. SAMUELS, *The Public Domain in Copyright Law*, in *Journal of the Copyright Society*, vol. 41, 1993, 137 ss.

<sup>56</sup> A. GENTILI, *Prefazione*, cit., p. XXI.

<sup>57</sup> Come opportunamente rilevato M.L. BIXIO, *Modelli di gestione collettiva a tutela dei diritti d'autore*, Giappichelli, Torino, 2020, XII, la transizione verso la sostenibilità riguarda altresì la cultura, dovendo applicare anche per questo peculiare comparto quei principi atti ad assicurare un'economia circolare, equa e inclusiva. Ad avviso dell'Autrice, gli attivatori orizzontali per raggiungere siffatto obiettivo sarebbero la scienza, la tecnologia, la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione, la finanza, la fissazione dei prezzi, la fiscalità, la concorrenza, la condotta responsabile, la responsabilità sociale delle imprese e i nuovi modelli d'impresa, il commercio aperto e fondato su regole, la governance e la coerenza delle politiche multilivello. Un'analisi dal così ampio spettro valoriale richiederebbe una trattazione a sé stante, ma è interessante notare che tra gli indicatori rilevanti figurino anche l'innovazione, la finanza e la concorrenza, le cui interferenze costituiscono l'oggetto privilegiato della presente indagine.